SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA TRA LE SOCIETA' "*IN HOUSE*" ECOISOLA S.R.L. E SERVIZI COMUNALI S.P.A. - CESSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ECOISOLA S.R.L. E CONTESTUALE ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI SERVIZI COMUNALI S.P.A. FINALIZZATO A DARE CONTINUITA' ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ECOLOGICI E DI IGIENE AMBIENTALE MEDIANTE L'ISTITUTO DELL'IN HOUSE PROVIDING.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSA DESCRITTIVA SUL CONTESTO STORICO, TERRITORIALE, DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERESSATO, DEI SOGGETTI COINVOLTI E DELLE FINALITÀ ATTESE.

Il contesto storico nel quale si colloca il provvedimento oggetto di discussione e di approvazione da parte del Consiglio Comunale parte dalla prima metà degli anni '90 del secolo scorso con la nascita delle prime "società partecipate" da parte dei Comuni per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (art. 22 dell'abrogata Legge 142/1990), attraversando la stagione degli affidamenti "*in house providing*" di derivazione comunitaria recepiti dalla normativa nazionale nelle varie versioni del Codice dei contratti pubblici (da ultimo il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e nella disciplina speciale in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato e integrato – alla data della presente – dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e s.m.i.), nonché, per quanto attiene all'organizzazione e all'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Il territorio interessato dall'operazione è ubicato nelle province di Bergamo, Brescia, Milano, Monza Brianza e Cremona.

Il servizio pubblico di rilevanza economica è quello relativo alla gestione di "**servizi ecologici e di igiene ambientale"** sul territorio dei Comuni dell'area geografica interessata, nella qualità di Soci delle società operative e conferitori dei servizi medesimi con la modalità "*in house providing*".

I soggetti coinvolti nell'operazione oggetto del presente provvedimento consiliare sono due società totalmente partecipate da Comuni del territorio di riferimento, che hanno come mission aziendale e come oggetto statutario "raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di tutti i generi di rifiuti, con la gestione di discariche controllate (oggi Centri di raccolta comunali) e di impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente, ivi compresa la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione dei materiali di recupero":

a) **Servizi Comunali S.p.A.**

Servizi Comunali S.p.A., con sede legale in Sarnico (BG) via Suardo n. 14/A e sedi operative in Chiuduno (BG) via del Molino e in Limbiate (MB) via XXV Aprile n. 69/71 e in Antegnate Via Martiri di Nassirya snc, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo – Registro Imprese n. REA BG-303200, Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese 02546290160, forma giuridica società per azioni. La data di inizio attività si colloca il 27 maggio 1997 con l'attività prevalente di raccolta e trasporto rifiuti (codice ATECO 38.1; codice NACE 38.1). Ha un capitale sociale interamente sottoscritto di 20.105.965,00 euro, conta 3 Amministratori e un Collegio sindacale e Organo di revisione collegiale di 6 componenti.

E' una delle più importanti aziende italiane di raccolta e di trattamento dei rifiuti solidi urbani. Fondata con atto di costituzione del 15 aprile 1997 ed iscritta per la prima volta in data 11 giugno 1997, la società – al momento della redazione della presente relazione - è compartecipata da 129 Enti pubblici delle Province di Bergamo, Brescia, Milano, Monza Brianza e Cremona. Sviluppa la propria attività su quattro sedi operative: a Sarnico (headquarter amministrativo), a Chiuduno (divisione ambientale), a Limbiate e ad Antegnate. Servizi Comunali S.p.A. è una realtà che dà lavoro a circa 390 persone, possiede una flotta composta da 227 mezzi e cura il servizio di raccolta dei rifiuti per 122 comunità locali, coprendo un bacino di utenza che supera i 500 mila abitanti.

b) **Ecoisola S.r.l.**

Ecoisola S.r.l. con sede legale e operativa in Madone (BG) via Carso n. 73, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo – Registro Imprese n. REA BG-283774, Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese 02371570165, forma giuridica società a responsabilità limitata. La data di costituzione risale al 15 febbraio 1995, iscritta alla Camera di Commercio il 3 marzo 1995. La data di inizio attività si colloca il 20 marzo 1995; l'attività prevalente di raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di tutti i generi di rifiuti con la gestione di discariche controllate, nonché attività inerenti all'igiene urbana e la salvaguardia ecologica (codice ATECO 38.11; codice NACE 38.11). Ha un capitale sociale interamente versato di 176.991,59 euro, conta un solo Amministratore titolare di cariche sociali e un solo Sindaco con funzione di Organo di revisione.

Ecoisola S.p.A. (ora S.r.l.) nasce nel 1995 dall'iniziativa di 19 comuni del territorio compreso tra i fiumi Brembo e Adda comunemente denominata "Isola bergamasca", con la finalità di costituire un'azienda capace di gestire il ciclo dei rifiuti urbani dei Comuni Soci.

Nell'assemblea straordinaria del 31 maggio 2017 si è approvato il nuovo statuto societario che risulta coerente con le previsioni normative nel frattempo intervenute (leggasi D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*") nonché con la necessità di una amministrazione più snella e di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nel perseguimento delle funzioni attribuite dagli enti soci alla società.

Oltre alla trasformazione della società da società per azioni in società a responsabilità limitata, più congeniale all'operatività societaria, una delle prime conseguenze attuative del nuovo

Statuto societario è stata la formazione del Comitato di Indirizzo e Controllo che ha rafforzato il "*controllo analogo*" dei soci sulla società.

A seguito del recesso di alcuni Comuni soci, la società si è ridimensionata, riducendo il capitale sociale ma confermando l'impalcatura giuridica di società "in house" per i Comuni affidanti il servizio di igiene ambientale, nonché l'oggetto e lo scopo principali (verbale di Assemblea straordinaria del 5 novembre 2020 repertorio numero 63437 del notaio Armando Santus di Bergamo).

I Comuni costituenti la compagine societaria (Ambivere, Almenno San Salvatore, Brembate di Sopra, Capriate San Gervasio, Filago, Madone e Sotto il Monte Giovanni XXIII), senza alcuna soluzione di continuità rispetto all'originario affidamento diretto operato ai sensi della normativa pro-tempore vigente, hanno in essere con Ecoisola il rapporto contrattuale regolante il servizio dei rifiuti urbani in forza della convenzione/disciplinare approvata/o dai rispettivi Consigli comunali.

La finalità attesa al concludersi dell'intera operazione di aggregazione societaria, che vedrà la fusione per incorporazione di Ecoisola S.r.l. in Servizi Comunali S.p.A., è quella di dar vita ad una compagine societaria di tutto rilievo sia per numero di Comuni lombardi coinvolti, sia per numero di abitanti serviti, sia per il mantenimento di un soggetto industriale totalmente partecipato dal pubblico con affidamenti in house (la società in house più grande della Regione Lombardia), realizzando appieno un modello economico e sociale di efficienza e di rilevanza strategica nel settore dei servizi ecologici e di igiene ambientale che rispetta e pratica i principi europei nel settore ambientale.
L'operazione di aggregazione rispetta i principi contenuti nell'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in particolare, nel comma 2, lettera g), del medesimo articolo, che individua tra i presupposti della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche la "necessità di aggregazione di società" aventi ad oggetto servizi di interesse generale.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Sotto il profilo civilistico e del diritto societario**:
 - Libro V - Titolo V del Codice Civile
- **Sotto il profilo amministrativo**:
 - Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
 - Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Vedi Art. 5 Decreto Legislativo 175/2016 per motivazione acquisto partecipazioni in Servizi Comunali; Vedi Art. 10 Decreto Legislativo 175/2016 per alienazione partecipazioni in Ecoisola S.r.l.);
 - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici), in particolare l'art. 7 in materia di auto-organizzazione amministrativa e di affidamenti in house;
 - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 42, comma 2, lettera e).

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI

In merito al controllo di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 175/2016 sull'acquisto di partecipazioni e alla connessa verifica delle ragioni della scelta gestionale ai sensi degli artt. 14 e 17 del Decreto Legislativo 201/2022 cfr. le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 280/2023/PASP (Comune di Flero) e n. 21/2025/PASP (Comune di Cantù), entrambe relative all'acquisto di una quota in una società in house pluripartecipata del ciclo dei rifiuti con contestuale affidamento del servizio, nonché n. 6/2025/PASP e, quanto alle operazioni di fusione per incorporazione tra società partecipate, n. 235/2023/PASP.

LA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

In merito alla cessione delle quote societarie, la dismissione di partecipazione da parte di una società pubblica non è soggetta alle regole dell'evidenza pubblica, ferma restando l'osservanza dei principi generali di trasparenza e non discriminazione, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sugli atti relativi: vedi Consiglio di Stato Sezione V n. 7030 del 12.12.2018 che richiama Sentenza Consiglio di Stato Sezione V 24 aprile 2017 n. 1894.

Visto l'art. 14, comma 27 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 come sostituito dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ove vengono definite le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, II comma, lettera p), della Costituzione, individuando tra le stesse ... (omissis) ... *f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*... (omissis);

Premesso che:

- il Comune di Brembate di Sopra detiene una quota del capitale sociale della società Ecoisola S.r.l. con sede in Madone (BG) pari al 27,48%;
- la società predetta è stata costituita nell'anno 1995 per lo svolgimento di servizi pubblici locali secondo il regime dell'*in house providing*;
- la stessa società soddisfa i requisiti previsti dalla normativa comunitaria in tema di affidamenti in house e risponde ai requisiti di cui all'art. 16, commi 1 e 3 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", in quanto:

 a) l'amministrazione affidante esercita congiuntamente con le altre amministrazioni un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) il controllo analogo è esercitato da un apposito organismo previsto dallo Statuto sociale – il Comitato Unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo-gestionale – in cui sono rappresentate paritariamente tutte le Amministrazioni dei Comuni Soci;

c) la società realizza oltre l'80% della propria attività con gli Enti pubblici che la controllano;

d) il capitale della società è interamente pubblico;

inoltre, la società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni Soci; ha come oggetto la produzione di servizi di interesse generale; la società ha un numero di dipendenti superiore al numero degli Amministratori (Amministratore Unico);

- con deliberazione consiliare n. 55 del 21/12/2002 si approvava il modello dell'auto-produzione dei servizi del ciclo dei rifiuti ed igiene urbana, con contestuale affidamento del servizio stesso alla società Ecoisola, la quale ha erogato ininterrottamente in regime di affidamento diretto (in house providing) l'attività di servizio in parola, mediante apposito contratto-disciplinare;
- il contratto di servizio è stato modificato, previa deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 10/07/2024, onde aggiornarne i contenuti così da renderlo pienamente conforme sia alle sopravvenute disposizioni in materia di società in house (leggasi Decreto Legislativo 175/2016), sia al contratto di servizio tipo approvato da ARERA (Autorità di regolazione Energia Reti e Ambiente) con Delibera 3 agosto 2023, n. 385/2023/R/rif;
- il servizio è stato erogato negli anni secondo i principi applicabili all'organizzazione *in house providing* sia, in generale, secondo i principi di efficienza ed economicità, con piena soddisfazione dell'ente affidante diretto e dei cittadini utenti;

Considerato che gli organismi societari (il Comitato Unitario di indirizzo e di controllo analogo e l'Assemblea), sulla scorta di alcune riflessioni sulla programmazione di lungo periodo delle attività industriali e sulla base delle criticità riscontrabili in particolare: *a) sulla carenza di investimenti e di programmazione nel segmento delle attività del pretrattamento e trattamento delle frazioni di rifiuto differenziate; b) sulla necessità di investire nel segmento impiantistico degli smaltimenti; c) sul rischio di assegnazione a terzi appaltatori di tratti di attività del servizio mediante procedure di gara; d) sulla necessità ormai improcrastinabile di organizzare in un*

unico centro i costi di produzione del servizio, in modo da attingere i dati per il popolamento dei file del PEF (Piano Economico Finanziario) grezzo del gestore predisposti da ARERA direttamente dal Bilancio societario, in modo coerente alle singole componenti tariffarie; e) sulla necessità di assicurare economie di scala, in modo da contenere i costi rispetto al numero di abitanti serviti dalla società Ecoisola; hanno ritenuto opportuno lo studio di una soluzione aggregativa che assicuri nel medio e lungo periodo, mediante una integrazione societaria ed industriale, i livelli di efficienza ed economicità fino ad ora raggiunti da Ecoisola;

Considerato, altresì, che l'Organo di controllo analogo della Società si è più volte espresso affermando la necessità di esplorare soluzioni aggregative societarie con realtà di auto-produzione *in house* del servizio di igiene ambientale operanti nel territorio di riferimento, confermando che gli obiettivi innanzi enucleati possono essere raggiunti mediante un'operazione di aggregazione societaria con altri gestori pubblici che applicano il modulo gestorio dell'*in house providing*;

Fatto presente che, secondo le indicazioni ricevute, l'operazione di aggregazione, avrebbe dovuto avere le seguenti caratteristiche:

- l'aggregazione deve mirare a incrementare i livelli di efficacia ed efficienza dell'attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per gli enti soci e, contemporaneamente, a salvaguardare il valore della partecipazione societaria da essi detenuta;
- l'aggregazione deve mirare ad una valorizzazione economica del patrimonio netto della società, nonché assegnare il giusto valore ai conferimenti dei servizi degli enti soci;
- l'integrazione industriale deve verificare la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti con operatori che hanno le caratteristiche già delineate dal mandato assembleare e dell'Organo di Controllo analogo, dovendosi individuare nelle forme più opportune e coerenti con il quadro normativo di riferimento operatori che:
 a) abbiano dimensioni di scala sufficientemente grandi;
 b) presentino un grado di efficienza complessivo piuttosto elevato;
 c) possano ricavare utilità ed incrementare il loro livello di efficienza mediante l'integrazione con Ecoisola;

d) siano pienamente strutturati per la produzione industriale della maggior parte dei segmenti del ciclo.

Rilevato che:

- Ecoisola S.r.l., sempre su indicazione del Comitato per il controllo analogo (e approvazione da parte dell'Assemblea) avviava una procedura comparativa finalizzata a realizzare una aggregazione societaria tra Società *in house* operanti nel settore dei servizi pubblici locali;
- il Comitato Unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo-gestionale nella seduta del 27 febbraio 2025 (Verbale n. 39) approvava all'unanimità il proseguimento del progetto di aggregazione societaria contestualmente all'avviso pubblico circa l'intenzione della società di "*avviare un'interlocuzione con società aventi caratteristiche perfettamente coerenti coi requisiti dell'in house providing al fine di verificare la possibilità di realizzare un'operazione di aggregazione societaria e/o aziendale";*
- l'avviso pubblico veniva pubblicato sul sito della società in data 4 marzo 2025, nonché inviato al protocollo dei Comuni Soci per la successiva pubblicazione in data 4 marzo 2025 e pubblicato per estratto sul quotidiano Il Sole 24Ore di martedì 11 marzo 2025;
- a seguito della richiamata pubblicità dell'avviso, pervenivano le manifestazioni di interesse da parte delle società *in house* Servizi Comunali S.p.A. con sede in Sarnico (BG), Silea S.p.A. con sede in Valmadrera (LC) e CEM Ambiente S.p.A. con sede in Cavenago di Brianza (MB);
- a seguito di incontri preparatori ed interlocutori – cui partecipavano i rappresentanti delle società Servizi Comunali S.p.A. e CEM Ambiente S.p.A. – alla presenza dei rappresentanti di Ecoisola S.r.l. assistiti dai professionisti di riferimento, si prendeva atto che Servizi Comunali S.p.A. si rendeva disponibile ad una operazione di aggregazione societaria (fusione per incorporazione) a fronte di una valorizzazione del patrimonio e del compendio immobiliare di proprietà di Ecoisola S.r.l. e di un concambio tra il valore delle azioni che i Comuni avrebbero acquistato per entrare in Servizi Comunali S.p.A. e il valore delle partecipazioni cedute dai Comuni Soci di Ecoisola a Servizi Comunali S.p.A.; con l'impegno a mantenere l'attuale centro produttivo di Madone con la garanzia delle attuali condizioni giuridiche ed economiche di tutto il

personale dipendente; nonché con la prosecuzione – senza soluzione di continuità – degli attuali affidamenti *in house* di Ecoisola nei confronti dei Comuni Soci in forza dei contratti di servizio in corso di validità;

Preso atto del verbale del Comitato Unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo-gestionale di Ecoisola S.r.l. n. 44 del 28 febbraio 2026 e della deliberazione dell'Assemblea dei Soci di pari data, con cui i predetti organi, all'esito della procedura comparativa in premessa richiamata, individuavano, con voto unanime di tutti i Comuni Soci, la società Servizi Comunali S.p.A. con sede in Sarnico (BG) il soggetto in house con il quale proseguire il progetto di aggregazione societaria, approvando contestualmente un accordo precontrattuale che delineava la natura e la tempistica degli adempimenti conseguenti per il buon fine dell'operazione;

Richiamata la Deliberazione consiliare n. 46 del 23.12.2024 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Ricognizione delle partecipate), esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata riconfermata la volontà di mantenere l'affidamento dei servizi di igiene urbana mediante l'istituto dell'*in house providing* con la società partecipata Ecoisola S.r.l., dando però indicazione per una razionalizzazione della stessa chiedendo di dare avvio ad un'attività diretta a sondare il mercato per verificare la possibilità di aggregazione della società, mantenendo il modello di affidamento "In House" con realtà operanti nel medesimo settore aventi però dimensioni più solide ed elevata capacità di investimento e quantitativi adeguati di rifiuti gestiti che consentano la predisposizione di adeguato piano industriale che assicuri una gestione sicura e conveniente e che, le ridotte dimensioni della società oggetto di valutazione non consentono più, valutazione riconfermata anche nella deliberazione di C.C. n. 44 del 22.12.2025 di Ricognizione delle partecipazioni detenute nell'anno 2024;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 08/04/2026 "*Ecoisola S.r.l. Progetto di aggregazione societaria. Approvazione ulteriori indirizzi e proposta per il Consiglio"* nella quale - *in esito alla decisione del Comitato Unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo-gestionale di Ecoisola S.r.l. innanzi citato in merito all'individuazione*

del soggetto in house con il quale concretizzare il progetto di aggregazione societaria – si ribadivano le motivazioni, i principi ispiratori, le tempistiche, i risultati attesi della più volte nominata "operazione di aggregazione societaria", con particolare riferimento alla prosecuzione dei servizi ecologici e di igiene ambientale con la modalità dell'*in house providing* a favore dei Comuni Soci di Ecoisola da parte della società Servizi Comunali, in forza dei contratti di servizio in corso, una volta acquisite le partecipazioni azionarie della nominata società Servizi Comunali da parte dei Comuni già Soci di Ecoisola S.r.l.;

Dato atto, pertanto, che:

- le società Ecoisola e Servizi Comunali intendono realizzare un'operazione di integrazione societaria che preveda l'incorporazione di Ecoisola S.r.l. all'interno di Servizi Comunali S.p.A., al fine di ottimizzare le sinergie operative e conseguire economie di scala rafforzando la capacità industriale di auto-produzione dei servizi anche attraverso l'eventuale ampliamento della base dei Comuni Soci affidanti nel rispetto dei limiti propri dell'*in house providing,* aderendo pure ai principi di razionalizzazione contenuti nell'art. 20 del Decreto legislativo 175/2016;
- l'operazione di integrazione (**fusione per incorporazione semplificata ai sensi dell'art. 2505 del Codice civile**) si basa, tra l'altro, su un'analisi strategica per verificarne la fattibilità e la convenienza per entrambe le Società, soprattutto alla luce della normativa civilistica societaria e della normativa in materia di società partecipate e di servizi pubblici locali;
- l'operazione di aggregazione comporterà il contestuale affidamento del servizio da parte dei Comuni di Ecoisola alla società Servizi Comunali, in forza dei contratti di servizio in corso, sulla base delle analisi contenute nelle relazioni di cui agli articoli 14 e 17 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 di cui si dirà nel prosieguo della presente deliberazione;
- i Piani Economico Finanziari (P.E.F.) dei servizi di igiene urbana dei Comuni Soci di Ecoisola conservano la propria efficacia, secondo la normativa ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente) e per il periodo temporale previsto dalla Deliberazione 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF "*Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029",* fatta salva l'armonizzazione

con l'insieme dei costi post aggregazione come certificati nel PEFA (Piano Economico Finanziario di Affidamento);

Preso atto della "Relazione di stima del valore del patrimonio della società Ecoisola S.r.l." (All. n. 1) redatta ed asseverata dal Dott. Marcello Mora, dottore commercialista e revisore legale con studio in Bergamo, via Borfuro n. 5, all'uopo incaricato dalla stessa società Ecoisola S.r.l., il quale, sotto la propria responsabilità professionale e con giuramento, ha stimato un valore patrimoniale della società di complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) determinato con il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento, tenuto conto del compendio immobiliare, dei risultati economici di bilancio e dei rapporti in essere, con ripartizione del suddetto valore in capo ai singoli Comuni soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale;

Dato atto, inoltre, che:

- le società hanno concordato che il prezzo per l'acquisto del 100% delle quote di partecipazione detenute dai Soci di Ecoisola ai fini dell'operazione di integrazione societaria di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) venga pagato pro quota a ciascun Socio di Ecoisola da parte della società Servizi Comunali S.p.A.;
- al Comune di Brembate di Sopra che detiene una partecipazione nel capitale sociale di Ecoisola S.r.l. pari al 27,48%, competono Euro 824.286,00 a fronte della cessione della predetta quota a Servizi Comunali S.p.A.;
- il Comune di Brembate di Sopra da parte sua, acquista da Servizi Comunali S.p.A. n. 10 azioni di Servizi Comunali S.p.A. al prezzo concordato di **Euro 293,83** per azione determinato dal Consiglio di Amministrazione di Servizi Comunali S.p.A. con prospetto del 9 luglio 2026 sulla base dell'ultimo Bilancio approvato (Esercizio 2025) (All. n. 2) (per un totale di **Euro 2.938,30**), divenendo in tal modo socio di Servizi Comunali S.p.A.;

Viste le analisi e le relazioni propedeutiche ed accompagnatorie rispetto all'aggregazione societaria, che si compendiano nella documentazione istruttoria richiesta dalla normativa vigente di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e al Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201:

- "Valutazione *strategica di congruità*" comportante analisi delle sinergie operative e organizzative derivanti dall'integrazione, identificazione delle opportunità di sviluppo e ottimizzazione dei costi (All. n. 3);
- "Verifica *della compatibilità – Relazione tecnica motivata*" comportante l'accertamento della compatibilità dell'operazione con la normativa sui servizi pubblici locali, in particolare con riferimento agli articoli 14 e 17 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e agli articoli 5 e 10 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (All. n. 4);

Visti, in particolare:

- la relazione di cui all'art. 14, comma 3, del Decreto legislativo 201/2022 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale), nella quale si dà atto della sussistenza dei requisiti previsti dal Diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento a società *in house*, nonché vengono illustrati gli obblighi di servizio pubblico, e le motivazioni di carattere economico e finanziario della scelta (All. n. 4);
- la relazione di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 201/2022 (Affidamento a società *in house*), nella quale si dà conto delle ragioni dell'affidamento del servizio alla società *in house* Servizi Comunali S.p.A. in continuità con il servizio già affidato a Ecoisola S.r.l., in forza del subentro nei contratti attivi e passivi da parte di Servizi Comunali S.p.A. a seguito del perfezionamento della complessiva operazione di aggregazione societaria (cessione delle quote di Ecoisola S.r.l. e contestuale acquisto delle azioni di Servizi Comunali S.p.A.) (All. n. 4);
- la relazione di cui agli artt. 5 (Oneri di motivazione analitica) e 10 (Alienazione di partecipazioni sociali) del Decreto legislativo 175/2016, nella quale si dà conto delle motivazioni che stanno alla base dell'acquisto di partecipazioni di Servizi Comunali S.p.A. per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie del Comune (produzione di un servizio di interesse generale quale è sicuramente il servizio di igiene urbana – art. 4, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo 175/2016), nonché sulla procedura seguita per l'alienazione delle partecipazioni in Ecoisola S.r.l. nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione (art. 10 Decreto legislativo 175/2016) (All. n. 4);

Atteso che l'acquisizione della partecipazione diretta nella società Servizi Comunali S.p.A. – ed il relativo atto deliberativo del Consiglio comunale – deve essere conforme a quanto disposto nell'art. 5, commi 1 e 2, e negli artt. 4, 7 e 8 del Decreto legislativo 175/2016, con particolare riferimento alla "*sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*";

Rilevato, in particolare, che:

- **quanto alla conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 175/2016**: il Comune di Brembate di Sopra intende acquisire la partecipazione azionaria nella società Servizi Comunali S.p.A. esclusivamente per lo svolgimento delle attività comprese nel "servizio di gestione dei rifiuti urbani/servizi di igiene ambientale" che rientra nella previsione specifica della lettera "*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*";
- **quanto alla conformità alle disposizioni degli artt. 7 e 8 del Decreto legislativo 175/2016**: l'acquisto della partecipazione azionaria nella società Servizi Comunali S.p.A. viene deliberata dal Consiglio Comunale organo competente (art. 7, comma 1, lettera c)) ed in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo Decreto legislativo;
- **quanto alle ragioni e finalità della scelta, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato**: il PEFA (Piano Economico Finanziario di Affidamento) allegato n. 5 alla presente deliberazione, asseverato dal Revisore Legale ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Decreto legislativo 201/2022, espone l'**equilibrio economico-finanziario** della gestione da parte di Servizi Comunali S.p.A. per l'intera durata dell'affidamento del servizio sulla base del contratto di servizio ceduto dal Comune di Brembate di Sopra con la cessione delle quote di partecipazione detenute in Ecoisola S.r.l.; **il PEFA medesimo evidenzia le economie derivanti dai contratti di affidamento a terzi di attività e forniture afferenti a segmenti del servizio di igiene ambientale, a suo tempo conferiti dalla società Ecoisola mediante gare di evidenza pubblica;**

economie che si traducono in sicuri vantaggi economici per i Comuni Soci di Ecoisola per tutta la durata dei contratti;

- **quanto alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa**: il Comune di Brembate di Sopra ha scelto di dare continuità alla gestione mediante società *in house* dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sulla scorta delle prescritte verifiche di cui agli artt. 14 e 17 del Decreto legislativo 201/2022, che confermano e dimostrano la compatibilità dell'azione amministrativa con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità;

Precisato, in particolare, che:

- La cessione delle quote possedute dal Comune di Brembate di Sopra in Ecoisola S.r.l. e il contestuale acquisto di azioni in Servizi Comunali S.p.A., si inserisce e si giustifica in una complessiva operazione di "aggregazione societaria" che trova le sue motivazioni nelle finalità attese che vengono ampiamente analizzate nelle relazioni di cui agli artt. 14 e 17 del Decreto legislativo 201/2022 (allegato n. 4 alla presente).
- L'operazione di cessione di quote di Ecoisola S.r.l. e contestuale acquisizione di partecipazioni azionarie in Servizi Comunali S.p.A. concretizza, di fatto, una razionalizzazione delle società *in house providing* attualmente operanti nel contesto territoriale di riferimento, in quanto la società ceduta verrà successivamente accorpata nella società acquirente (fusione per incorporazione semplificata ai sensi dell'art. 2505 del Codice civile), realizzando una classica e virtuosa operazione di aggregazione societaria più volte auspicata dal legislatore nazionale e regionale (vedasi pure l'art. 20, comma 2, lettera g) del Decreto legislativo 175/2016). Infatti, queste semplificazioni (meglio: razionalizzazioni) delle situazioni in essere mediante aggregazioni su base volontaria si pongono come sistemi alternativi agli ATO di emanazione Regionale e concorrono ad un incremento della efficienza e della efficacia dei servizi gestiti, grazie alla possibilità di ottimizzare i costi fissi di gestione e di investimento in infrastrutture, rendendo sempre più completi e performanti i segmenti in cui è suddiviso il servizio: raccolta, trasporto, valorizzazione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ciò è

ancor più rilevante in Regione Lombardia, dove – come è ben noto – non sono ancora stati istituiti gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) nel settore ambientale.

- La cessione delle quote possedute dal Comune di Brembate di Sopra in Ecoisola S.r.l., indispensabile per il successivo acquisto di azioni di Servizi Comunali S.p.A., è supportata dalla perizia di stima allegata alla presente deliberazione.
- La scelta della società con la quale attuare la prospettata aggregazione è avvenuta al termine di una procedura di ricerca e di comparazione tra soggetti aventi i requisiti dell'*in house*, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. La procedura ha consentito alla società Ecoisola S.r.l. di verificare tutte le proposte pervenute, individuando – con il qualificato ausilio di professionisti esperti nel settore delle società e delle public utility - quella ritenuta più favorevole per i Comuni e che meglio potesse garantire la qualità, l'economicità e l'efficienza dei servizi affidati.
- Pertanto, l'acquisto di partecipazioni azionarie in Servizi Comunali S.p.A. da parte del Comune di Brembate di Sopra risponde al perseguimento di finalità istituzionali da parte del Comune medesimo consistenti nella necessità di proseguire nella gestione del servizio di igiene ambientale con la modalità dell'*in house providing*, in forza del corrente Contratto di servizio (già in essere con la società Ecoisola S.r.l. nella forma adeguata alla normativa ARERA di cui alla Deliberazione n. 385 del 3 agosto 2023). Le ragioni della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria sono meglio analizzate e specificate nelle relazioni ex artt. 14 e 17 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (All. n. 4 alla presente);

Richiamato l'art. 16 del Decreto legislativo 175/2016 che delinea i requisiti della società *in house*:

"1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del Codice civile;
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del Codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del Codice civile.
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. (OMISSIS);

Accertato, da una verifica dello Statuto, dei regolamenti di funzionamento e da un'analisi dei bilanci di esercizio (in particolare dalla Relazione sulla gestione dell'esercizio 2025 – All. n. 6), che Servizi Comunali S.p.A. soddisfa i requisiti previsti dalla normativa comunitaria in tema di affidamenti *in house* e risponde ai requisiti dettagliati dal citato art. 16 del Decreto legislativo 175/2016 per l'affidamento del servizio pubblico mediante l'istituto dell'*in house providing*, in quanto:

a) **Capitale pubblico**: Servizi Comunali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, come si rileva dalla visura camerale aggiornata con annesso elenco soci (All. n. 7). Non vi è pertanto alcuna partecipazione diretta di capitali privati, come previsto dall'art. 5 dello Statuto e come rilevasi dalla visura camerale;
b) **Sussistenza del controllo analogo**: tale potere è garantito sia a livello di controllo societario, che a livello di concreta possibilità per il singolo Comune di incidere sull'organizzazione e sul dimensionamento dei servizi. Sulla società viene esercitato dai Soci in forma congiunta un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo è garantito dalle modalità gestionali–organizzative appositamente previste dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento del Comitato unitario per l'esercizio del controllo analogo;

c) **Fatturato**: la società realizza oltre l'80% del suo fatturato, calcolato sulla media del fatturato del triennio relativo agli ultimi bilanci approvati, a favore degli enti che la controllano, come previsto dalla Legge e dall'art. 4 dello Statuto societario;

Inoltre, la società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni Soci; ha come oggetto la produzione di servizi di interesse generale; la società ha un numero di dipendenti superiore al numero degli Amministratori;

Visti, in proposito, lo Statuto della società Servizi Comunali S.p.A. (All. n. 8) ed il Regolamento di funzionamento del Comitato unitario per l'esercizio del controllo analogo della medesima società (All. n. 9);

Visto, in particolare, l'art. 5 ultimo periodo dello Statuto di Servizi Comunali S.p.A., ai sensi del quale "*Gli Enti pubblici locali che volessero aderire alla società devono far pervenire all'Organo Amministrativo della stessa una richiesta scritta. L'ingresso nella compagine azionaria di nuovi Enti pubblici locali dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo"*;

Atteso che il Comune di Brembate di Sopra ha inoltrato all'Organo Amministrativo di Servizi Comunali S.p.A. formale richiesta di acquisto di n. 10 azioni di quest'ultima società, nell'ambito della complessiva operazione di "aggregazione societaria" oggetto della presente deliberazione;

Accertato, pertanto:

- il possesso dei requisiti da parte di Servizi Comunali S.p.A. per proseguire nell'affidamento diretto mediante l'istituto dell'*in house* dei servizi di igiene urbana a favore dei Comuni Soci di Ecoisola S.r.l. ed in forza dei contratti di servizio in essere (successione nei contratti art. 2558 Codice civile);
- la rispondenza delle capacità operative, della vicinanza territoriale, delle caratteristiche dimensionali, operative e degli indici di bilancio con i vantaggi attesi dall'operazione di aggregazione societaria oggetto della presente deliberazione;

- il prosieguo delle attuali condizioni contrattuali, dei contratti di lavoro dipendente in essere e la valorizzazione della sede operativa di Ecoisola S.r.l. in Comune di Madone;

Ricordato che:

- la cessione e la contestuale acquisizione di quote societarie "*in house"* costituisce un'operazione di carattere straordinario – istruita e gestita sotto il profilo societario dagli organismi decisionali della società – con la quale l'ente pubblico (il Comune) riorganizza i propri affidamenti e le proprie partecipazioni societarie; consiste nella vendita delle quote della propria società *in house* (Ecoisola S.r.l.) ad un altro soggetto *in house* (Servizi Comunali S.p.A.) e nella contestuale acquisizione di partecipazioni azionarie in quest'ultima;
- la finalità di questa operazione straordinaria – *come ampiamente spiegato nelle premesse, nelle considerazioni e nelle motivazioni di fatto e di diritto della presente deliberazione, sia con riferimento agli atti societari, sia con riferimento ai provvedimenti di indirizzo del Comune* - è quella di mantenere e riorganizzare il controllo analogo, potenziando la capacità industriale di auto-produzione, nonché di proseguire nell'affidamento diretto secondo il modello dell'*in house providing* dei servizi pubblici di igiene ambientale, sulla scorta del contratto di servizio in essere;

Ritenuto, sulla scorta di quanto spiegato e motivato in punto di fatto nelle premesse e nelle considerazioni della presente deliberazione, nonché con riferimento puntuale alle relazioni allegate alla presente deliberazione e più volte richiamate, di assolvere pienamente agli oneri di motivazione analitica di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 175/2016 in merito alla dimostrazione delle finalità istituzionali perseguite e alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria dell'operazione di aggregazione societaria di che trattasi;

Precisato, altresì, che la scelta sottesa all'operazione straordinaria di cessione e contestuale acquisizione di quote societarie *in house* risponde pienamente ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, in quanto:

- il Comune di Brembate di Sopra intende confermare e proseguire l'affidamento dei servizi di igiene urbana in un contesto societario che, mantenendo e rafforzando le

caratteristiche dell'*in house*, consenta di affrontare al meglio le innovazioni normative, di reperire senza aggravi per il Comune gli investimenti necessari a incrementare la qualità dei servizi, di utilizzare le migliori pratiche finalizzate alla riduzione del rifiuto indifferenziato e, più in generale, di attuare politiche di aggregazione sufficientemente ampie per garantire la maggiore economicità, efficienza ed efficacia possibili;

- l'operazione di aggregazione offre la garanzia di mantenere per i servizi affidati le attuali condizioni economiche e funzionali; il mantenimento e la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti di Ecoisola S.r.l.; la valorizzazione del patrimonio immobiliare e dei contratti di affidamento *in house* dei servizi di igiene urbana; una qualificata e adeguata rappresentanza negli organi gestionali e di controllo; la conservazione del sito produttivo territoriale di Madone;
- la società incorporante garantisce ai Comuni Soci di usufruire di strutture stabili destinante a fornire formazione tecnica, amministrativa, legale e contabile;
- la società incorporante presenta una solida capacità di investimento a livello aziendale, documentata dai propri piani industriali e finanziata con risorse proprie (utili di esercizio), senza oneri a carico dei Comuni soci né riflessi sulla tariffa del servizio; tale capacità comprende, tra l'altro, la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti per 100.000 ton/anno per un controvalore stimato di circa 35.000.000 di euro e ulteriori investimenti in mezzi d'opera e infrastrutture per circa 19.290.000 di euro. Detti investimenti, di dimensione aziendale, non rientrano nel perimetro del Piano Economico Finanziario di Affidamento del servizio dei Comuni soci di Ecoisola, ferma restando la possibilità che il servizio affidato tragga da essi, nel medio periodo, ricadute indirette positive, in termini di maggiore disponibilità impiantistica di sistema e di contenimento dei costi di trattamento e smaltimento a beneficio dei Comuni soci.
- i Comuni soci potranno partecipare gratuitamente alle attività di diffusione delle migliori pratiche ambientali, annualmente promosse da Servizi Comunali S.p.A., finalizzate al contenimento della frazione indifferenziata a favore della frazione differenziata dei rifiuti raccolti e conferiti agli impianti;

Atteso che il Comitato Unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo-gestionale e l'Assemblea di Ecoisola S.r.l., nella seduta del 29.10.2026, hanno deliberato la conclusione del

procedimento di “aggregazione societaria”, approvando contestualmente il presente schema di deliberazione sottoposto ai Consigli comunali dei Comuni Soci, nel rispetto delle disposizione del Codice civile in materia di decisioni dei Soci di società a responsabilità limitata, dello Statuto vigente e del Regolamento per il funzionamento del Comitato di indirizzo e controllo;

Considerato che, sotto il profilo civilistico e del diritto societario, l’operazione straordinaria viene disciplinata dal Libro V – Titolo V del Codice civile, mentre il presente provvedimento consiliare ne rappresenta l’atto prodromico e presupposto;

Visto lo Statuto di Ecoisola S.r.l. nel testo vigente, aggiornato con Verbale dell’Assemblea del 5 novembre 2020 a repertorio del notaio Armando Santus di Bergamo n. 63437 raccolta n. 29210, registrato a Bergamo il 10.11.2020 al n. 41280, iscritto al Registro Imprese di Bergamo il 10.11.2020 PRA/2020/84443, in particolare l’art. 10 che prevede la prelazione dei soci qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte – le proprie quote;

Ritenuto non dover esercitare il diritto di prelazione previsto dal suddetto art. 10 dello Statuto, in quanto la cessione delle quote di Ecoisola S.r.l. a favore di Servizi Comunali S.p.A. è stata unanimemente concordata tra tutti i Comuni Soci ed è parte della complessa procedura di aggregazione societaria di cui si è data ampia spiegazione nella parte narrativa e motivata della presente deliberazione;

Richiamata, in merito alla cessione delle quote societarie, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V n. 7030 del 12.12.2018 che richiama la sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 1894 del 24.04.2017) secondo cui la dismissione di partecipazioni da parte di una società pubblica non è soggetta alle regole dell’evidenza pubblica, ferma restando l’osservanza dei principi di trasparenza e non discriminazione, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario;

Vista la giurisprudenza della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Lombardia in merito al rispetto dell'art. 5 del Decreto legislativo 175/2016 e degli articoli 14, 17 e 31 del Decreto legislativo 201/2022 (ex multis deliberazioni n. 280/2023; n. 6/2025; n. 21/2025);

Dato atto che, in ottemperanza all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, del Decreto legislativo 175/2016, lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica (avviso e pubblicazione all'Albo pretorio per almeno 10 giorni), con successivo esito/riscontro alle eventuali osservazioni;

Considerato, infine, che l'operazione di aggregazione si perfezionerà, quale atto conclusivo, con la fusione per incorporazione di Ecoisola S.r.l. in Servizi Comunali S.p.A. (fusione semplificata ai sensi dell'art. 2505 del Codice civile, con successione a titolo universale ex art. 2504-bis del Codice civile), di competenza dell'assemblea straordinaria della società, cui il Comune concorre in qualità di socio per il tramite del proprio rappresentante; e che rientra nelle attribuzioni del Consiglio comunale (art. 42, comma 2, lett. e, del d.lgs. 267/2000) definire gli indirizzi vincolanti per l'esercizio del relativo diritto di voto;

Visto, quanto alla competenza dell'Organo deliberante il combinato disposto degli articoli 42 comma 2 lettera e) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 5, 7 comma 1 lettera c) e 8 comma 1 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n, 175;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del Testo Unico degli Enti locali;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

con voti

DELIBERA

1. Di richiamare e approvare le premesse, i richiami, le motivazioni e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di fare proprie e confermare tutte le considerazioni e le valutazioni svolte nelle premesse, nella parte motivata e, comunque, nella narrativa del presente provvedimento e di determinarsi, pertanto, in conformità con le medesime.
3. Di fare proprie e confermare le determinazioni operative assunte dall'Organo di controllo analogo e dall'Assemblea della società Ecoisola S.r.l., in premessa richiamate e per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione.
4. Di approvare, in forza della competenza devoluta per Legge ed in conseguenza degli atti assunti dagli organi di governo e di controllo della società Ecoisola S.r.l., nonché in esecuzione delle deliberazioni di indirizzo della Giunta comunale, di tutti gli atti e procedimenti istruttori, presupposti e collegati richiamati nelle premesse e nella narrativa del presente provvedimento, la complessiva operazione di "aggregazione societaria" tra le società *in house* Servizi Comunali S.p.A. con sede in Sarnico (BG) ed Ecoisola S.r.l. con sede in Madone (BG), aggregazione che si sostanzia nelle contestuali operazioni delineate al successivo paragrafo 10 (dieci) del presente dispositivo.
5. Di approvare la "Relazione di stima del valore del patrimonio della società Ecoisola S.r.l." redatta ed asseverata dal Dott. Marcello Mora con studio in Bergamo via Borfuro n. 5, all'uopo incaricato dalla stessa società Ecoisola S.r.l., dalla quale risulta un valore patrimoniale della società di complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e nella quale si evidenzia la ripartizione del suddetto valore in capo ai singoli soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale (All. n.1).
6. Di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione previsto dal suddetto art. 10 dello Statuto di Ecoisola S.r.l., in quanto la cessione delle quote di Ecoisola S.r.l. a favore di Servizi Comunali S.p.A. è stata unanimemente concordata tra tutti i Comuni Soci ed è parte della complessa procedura di aggregazione societaria di cui si è data ampia spiegazione nella parte narrativa e motivata della presente deliberazione.
7. Di prendere atto, approvandone le finalità e gli esiti, che:
 - le società Ecoisola S.r.l. e Servizi Comunali S.p.A. hanno concordato che il prezzo per l'acquisto del 100% delle quote di partecipazione detenute dai Soci di Ecoisola ai fini dell'operazione di integrazione societaria di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), quale

risultante dalla perizia, venga pagato pro quota a ciascun Socio di Ecoisola da parte della società incorporante Servizi Comunali S.p.A.;

- al Comune di Brembate di Sopra che detiene una partecipazione nel capitale sociale di Ecoisola S.r.l. pari al 27,48%, competono Euro 824.286,00 a fronte della cessione della predetta quota a Servizi Comunali S.p.A.;
- il Comune di Brembate di Sopra da parte sua, acquista da Servizi Comunali S.p.A. n. 10 azioni di Servizi Comunali S.p.A. al prezzo concordato di Euro 293,83 per azione (per un totale di Euro 2.938,30), divenendo in tal modo socio di Servizi Comunali S.p.A..

8. Di approvare la "Valutazione strategica di congruità" comportante l'analisi delle sinergie operative, commerciali e organizzative derivanti dall'integrazione societaria, con l'identificazione delle opportunità disviluppo e ottimizzazione dei costi (All. n. 3);
9. Di approvare le relazioni di cui agli artt. 14 e 17 del Decreto legislativo 201/2022 sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale e sull'affidamento del servizio di igiene urbana mediante l'istituto dell'*in house providing*, nonché la relazione di cui agli artt. 5 e 10 del Decreto legislativo 175/2016 in merito alle motivazioni dell'acquisizione di quote azionarie di Servizi Comunali S.p.A. ed in merito alla procedura per la cessione delle quote detenute in Ecoisola S.r.l. (All. n. 4);
10. Di determinare, pertanto ed in conseguenza di quanto sopra, per quanto di competenza del Comune di Brembate di Sopra, la conclusione del procedimento di "aggregazione societaria" tra le società *in house* Servizi Comunali S.p.A. con sede in Sarnico (BG) ed Ecoisola S.r.l. con sede in Madone (BG) che si sostanzia nelle seguenti operazioni:

A) IN PRIMO LUOGO

La cessione a Servizi Comunali S.p.A. con sede in Sarnico (BG), iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo – Registro Imprese n. REA BG-303200, Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese 02546290160, delle quote detenute dal Comune di Brembate di Sopra. nel capitale sociale di Ecoisola S.r.l. con sede in Madone (BG), iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo – Registro Imprese n. REA BG-283774, Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese 02371570165, pari al 27,48 % a fronte del controvalore di Euro 824.286,00. come da perizia.

B) IN SECONDO LUOGO

Il Comune di Brembate di Sopra acquista da Servizi Comunali S.p.A. n. 10 azioni di Servizi Comunali S.p.A. al prezzo concordato di **Euro 293,83** per azione (per un totale di **Euro 2938,30**), divenendo in tal modo socio di Servizi Comunali S.p.A..

11. Di approvare lo Statuto della società Servizi Comunali S.p.A., nonché il Regolamento di funzionamento del Comitato unitario per l'esercizio del controllo analogo, nei documenti integralmente allegati alla presente deliberazione.
12. Di dare atto che, in forza ed in conseguenza della cessione contestuale e totalitaria delle quote detenute dai Comuni soci in Ecoisola S.r.l., l'operazione di "**aggregazione societaria**" si concluderà con la "**fusione per incorporazione semplificata ai sensi dell'art. 2505 del Codice civile**" di Ecoisola S.r.l. in Servizi Comunali S.p.A., con successione a titolo universale di quest'ultima società in tutti i rapporti giuridici ed economici, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata.
13. Di dare atto che, in conseguenza dell'acquisto di n. 10 azioni della società Servizi Comunali S.p.A., il Comune di Brembate di Sopra acquisisce la qualifica di Socio della società *in house* Servizi Comunali S.p.A. con contestuale affidamento diretto, in continuità, del servizio di igiene urbana con la modalità dell'*in house providing* per effetto della successione a titolo universale conseguente alla fusione come da precedente punto 12), avendo la società incorporante Servizi Comunali S.p.A. tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ed avendo dato dimostrazione del ricorrere delle condizioni e motivazioni richieste dagli artt. 14 e 17 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, come da relazioni allegate integralmente alla presente deliberazione.
14. Di approvare - **in forma specifica ed in conseguenza della continuità della gestione *in house* del servizio di igiene urbana in forza del Contratto di servizio ceduto** – il Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) (All. n. 5) e la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti (All. n. 10), redatti in conformità alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dando atto che **il PEFA evidenzia le economie derivanti dai contratti di affidamento a terzi di attività e forniture afferenti a segmenti del servizio di igiene ambientale, a suo tempo conferiti dalla società Ecoisola mediante gare di evidenza pubblica; economie che si traducono in sicuri vantaggi economici per i Comuni Soci di Ecoisola per tutta la durata dei contratti**.

15. Di dare atto e precisare che gli effetti di natura civilistica – comprese le regolazioni dei pagamenti tra le parti - conseguenti al presente provvedimento amministrativo si produrranno – a favore e contro il Comune di Brembate di Sopra - al momento della stipula dei rogiti notarili, rispettivamente, di cessione a favore di Servizi Comunali S.p.A. delle quote detenute in Ecoisola S.r.l. dalla totalità dei Comuni soci, e di acquisto di partecipazioni azionarie in Servizi Comunali S.p.A. da parte della totalità dei Comuni già soci di Ecoisola S.r.l..
16. Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli allegati:
 - alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia;
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato

 in ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo 175/2016.
17. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'ANAC in ottemperanza alla previsione dell'art. 17, comma 3, del Decreto legislativo 201/2022.
18. Di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la stipula dei rogiti notarili conseguenti al presente provvedimento, nonché per tutti gli adempimenti inerenti, collegati e conseguenziali, nessuno escluso, con espressa facoltà di apportare modifiche non sostanziali che dovessero essere richieste dall'Ufficiale rogante.
19. Di dare mandato al Sindaco pro tempore, o a suo delegato, in qualità di rappresentante del Comune nella società Servizi Comunali S.p.A., a partecipare alla relativa assemblea straordinaria e ad esprimere voto favorevole all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Ecoisola S.r.l. in Servizi Comunali S.p.A., nei termini e alle condizioni illustrati nelle premesse, nonché a compiere ogni atto conseguente e necessario al perfezionamento dell'operazione, con facoltà di accettare le modifiche non sostanziali eventualmente richieste in sede assembleare o notarile.
20. A seguito di separata votazione che dà i seguenti esiti: consiglieri presenti n. favorevoli n. contrari n. astenuti n.,

 rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Decreto legislativo 267/2000, stante l'urgenza di concludere il procedimento amministrativo cui dovrà seguire la stipula degli atti civilistici a rogito di notaio per la produzione degli effetti – a seguito del decorso dei termini dei controlli previsti dall'art. 5 del Decreto legislativo 175/2016.